

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO



**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
AL GOVERNO DEL COMUNE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 23.05.2024

La costituzione della "*Commissione per la partecipazione dei cittadini*" nasce dalla convinzione che un maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica della comunità possa contribuire alla costruzione di una società migliore.

Lo scopo di questo nuovo regolamento è di favorire una partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico-amministrativa e una maggior trasparenza nei processi decisionali.

Si auspica che con la sua implementazione le relazioni fra amministratori e cittadini e fra cittadini stessi possano svilupparsi superando il concetto di competizione politica e si avviino verso un processo di confronto con spirito collaborativo e costruttivo.

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Al fine di promuovere l'attiva e la costruttiva partecipazione della popolazione all'Amministrazione locale, il Comune di Gavorrano istituisce, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto comunale, la "*Commissione per la partecipazione dei cittadini*".
2. La "*Commissione per la partecipazione dei cittadini*" è un organismo di partecipazione della comunità locale alla vita amministrativa con funzione consultiva e propositiva. È rappresentativa del territorio e degli interessi delle singole comunità/frazioni e opera su base volontaria e senza scopo di lucro.
3. La "*Commissione per la partecipazione dei cittadini*" collabora con l'Amministrazione e si coordina con l'Assessore delegato che rappresenta il riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

ART. 2 - COMPITI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La "*Commissione per la partecipazione dei cittadini*" ha lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica, economica e culturale di Gavorrano. Ha il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione e di proporre possibili soluzioni.
2. La "*Commissione per la partecipazione dei cittadini*":
 - è organismo consultivo degli organi comunali;
 - rappresenta i bisogni delle frazioni;
 - esprime pareri sulle attività e le iniziative che interessano le frazioni nell'ottica di una visione unitaria del territorio comunale;
 - esprime i pareri preventivi e non vincolanti a favore del Consiglio comunale, sui provvedimenti che interessano l'ambito territoriale;
 - esercita la funzione propositiva indicando i fabbisogni specifici del territorio;
 - promuove la massima trasparenza e coinvolgimento nelle scelte Amministrative, rendendo partecipi tutte le realtà socio aggregative della frazione.
3. Le funzioni della Commissione possono essere riassunte in tre macro ambiti:

A) Funzione consultiva. La funzione consultiva è finalizzata ad instaurare, mantenere e sviluppare un corretto rapporto di collaborazione e di reciproco scambio fra gli organi di governo dell'Amministrazione comunale e i cittadini residenti nelle singole Frazioni.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere il parere preventivo della "*Commissione per la partecipazione dei cittadini*" ai singoli provvedimenti amministrativi quando delibera sulle materie di seguito elencate:

- pianificazione, assetto del territorio e dei servizi, per quanto riguarda l'ambito territoriale delle frazioni;
- iniziative di valorizzazione della rete commerciale delle frazioni;
- intitolazione di vie, spazi ed edifici comunali ubicati nella frazione.

A propria discrezione l'Amministrazione comunale può richiedere un parere preventivo alla Commissione in altre materie rilevanti per le frazioni.

In tutti i casi la Commissione è tenuta ad esprimere un parere entro 15 giorni dal ricevimento della relativa documentazione. I pareri preventivi della commissione non sono vincolanti. L'avvenuta acquisizione del parere della Commissione deve essere richiamata nell'atto deliberativo.

L'Assessore delegato è tenuto ad informare compiutamente la Commissione in ordine ai processi decisionali per i quali vengono rilasciati i pareri.

B) Funzione propositiva. La Commissione ha la facoltà di elaborare e consegnare all'Amministrazione Comunale entro la fine di ogni semestre un documento, sottoscritto dal Presidente della Commissione, nel quale sono indicate le necessità prioritarie del territorio, con la formulazione di proposte e indicazioni di intervento. Nel formulare le proposte la Commissione è tenuta a coinvolgere i cittadini che rappresenta.

C) Funzione di promozione della vita sociale e culturale delle Frazioni e delle iniziative del territorio. La Commissione promuove iniziative finalizzate alla tutela del territorio e allo sviluppo del tessuto sociale, elaborando programmi attraverso la più ampia partecipazione dei residenti. A tal fine intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e confronto con associazioni, gruppi di volontariato e altre realtà sociali presenti sul territorio.

ART. 3 - NUMERO, COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è formata da donne e uomini maggiorenni residenti nel territorio del Comune di Gavorrano che siano interessati a condividere le finalità della Commissione adottando le risultanze delle liste elettorali sezionali comunali come criterio oggettivo per la ripartizione dei rappresentanti delle varie frazioni del Comune di Gavorrano.
2. La composizione della Commissione è la seguente: il Sindaco e l'Assessore alla Partecipazione, 1 (un) Consigliere di Maggioranza, 1 (un) Consigliere di minoranza e da almeno 20 (venti) cittadini in rappresentanza delle frazioni del Comune di Gavorrano, così suddivisi: Gavorrano capoluogo 2 (due), Filare 2 (due), Bagno di Gavorrano 7 (sette), Potassa 1 (uno), Casteani 1 (uno), Castellaccia 1 (uno), Giuncarico 1(uno), Grilli 1(uno), Caldana 2 (due), Ravi 1 (uno), BivioRavi 1 (uno).
3. L'elenco delle candidature da sottoporre al Consiglio è formato dall'Assessore con la delega alla partecipazione, coadiuvato dall'ufficio competente.
4. La nomina è effettuata dal Consiglio Comunale sulla base delle candidature pervenute. Il Consiglio approva l'elenco delle candidature ed elegge un consigliere di minoranza e uno di maggioranza. Il Sindaco e l'assessore alla Partecipazione sono membri di diritto.

5. Il Sindaco provvede a dare pubblicità all'istituzione o al rinnovo della Commissione attraverso avviso, reso pubblico, previa pubblicazione nell'albo pretorio, attraverso il sito istituzionale dell'Ente e la stampa locale.
6. Chiunque sia interessato a far parte della Commissione deve presentare la propria candidatura su apposita istanza indirizzata al Sindaco. Se le candidature riferite ad alcune frazioni superassero il numero previsto dal presente Regolamento si provvederà comunque all'inserimento nella Commissione di tutti i cittadini la cui domanda risulti regolare.
7. Nelle frazioni dove non si abbiano autocandidature vi sarà invece la possibilità di presentarne, dopo l'insediamento della Commissione, secondo le modalità di cui alla prima parte del precedente comma 6.
8. La Commissione resta in carica per un periodo corrispondente al mandato amministrativo del Consiglio Comunale che la nomina ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione.
9. I consiglieri comunali non componenti possono presenziare ai lavori della Commissione.

ART. 4 - PRIMA SEDUTA - ORGANI DELLA COMMISSIONE

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco entro 60 giorni dalla nomina della commissione stessa da parte del Consiglio Comunale, che ne assume la presidenza fino alla nomina del Presidente.
2. Nel corso della prima seduta la Commissione elegge, a maggioranza dei componenti presenti, un Presidente e un Vicepresidente, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione, presiede le sedute, le convoca e ne coordina le attività, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute.
4. La Commissione è convocata dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno, all'indirizzo indicato dai componenti, ordinariamente non meno di cinque giorni prima della data della seduta. L'invio è effettuato, dove possibile, utilizzando la posta elettronica.
5. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti. La richiesta deve pervenire per iscritto ed il Presidente è tenuto a riunire l'assemblea entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente o il suo vice.
7. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti .
8. I membri della commissione decadono automaticamente per dimissioni e/o qualora, senza giustificato motivo, siano stati assenti per tre sedute consecutive sono. Le dimissioni vengono presentate per iscritto al presidente della Commissione e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore interessato. La giustificazione dell'eventuale assenza ad una seduta deve essere comunicata per iscritto al presidente entro i cinque (5) giorni successivi allo svolgimento della seduta, esclusivamente per comprovate ed eccezionali ragioni di salute e/o di lavoro. A seguito del verificarsi delle sopracitate evenienze il Presidente della Commissione stessa, di concerto con l'Assessore interessato, provvederà d'ufficio a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari attingendo all'elenco stilato in fase di composizione, seguendo l'ordine stesso, fino ad esaurimento degli iscritti. Esaurita la lista si provvede alla emissione di un nuovo avviso pubblico.

9. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale a cura di un componente nominato Segretario
10. Tutte le cariche all'interno delle Commissioni sono a titolo gratuito.

ART. 5 COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.

1. Il Presidente rappresenta la Commissione. Convoca e presiede le riunioni, ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute. Assicura il buon funzionamento della riunione gestendo tempi e modalità dell'incontro nel rispetto di tutti i partecipanti.
2. Sottoscrive i verbali delle riunioni.
3. Il Presidente della Commissione ha diritto di accesso e di informazione presso gli uffici comunali per tutti gli atti inerenti l'interesse generale delle frazioni, previa regolare richiesta di accesso agli atti. Può chiedere udienza alla Giunta o alle Commissioni Consiliari competenti per materia, al fine di riferire su questioni che riguardano la Commissione. La Giunta e le Commissioni Consiliari possono convocare il Presidente della Commissione per essere ascoltato su questioni che riguardano le comunità di riferimento.
4. Il Presidente può essere chiamato dall'Amministrazione comunale ad esporre il parere della Commissione circa le problematiche inerenti la stessa.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE

1. La partecipazione all'attività della Commissione è a titolo gratuito.
2. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo e informativo componenti della Giunta o del Consiglio Comunale.
3. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono essere approvate dalla Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche cittadini esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.
4. La Commissione è tenuta, entro il mese di gennaio, ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.